



Statuto dell'Associazione Il Vino di Cana

Art. 1-COSTITUZIONE

Ai sensi della Legge 266 del 11/08/91, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "Il Vino di Cana".

Art. 2-SEDE

La sede dell'Associazione è fissata a Bologna, in Via Matteotti, n. 25, presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore.

Art. 3-ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione e che versano la quota associativa annuale. L'adesione è personale, non trasmissibile, a tempo indeterminato. È esclusa ogni limitazione dei diritti dei Soci a causa della temporaneità. Tutti i soci hanno diritto di votare e di essere eletti alle cariche sociali, tranne i soci sostenitori, che, pur condividendo gli scopi dell'Associazione, sono figure di soci che pagano la quota associativa senza diritto di voto e senza partecipare all'attività sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo dell'assemblea) con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Art. 4-SCOPI

L'Associazione "Il Vino di Cana" è un'associazione basata sulla solidarietà e sulla partecipazione; le persone, associandosi, scelgono di intraprendere un cammino insieme di natura sociale, culturale, ambientale e spirituale.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- ❖ individuare quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico, promuovendo attività di assistenza sociale, beneficenza, istruzione e formazione, tutela di diritti civili;

- ❖ sostenere le famiglie partecipanti all'Associazione e genericamente presenti nella Parrocchia di appartenenza con cammini di condivisione e di formazione, attraverso momenti organizzati e spontanei;
- ❖ condividere uno spirito di comunione di vita secondo lo stile delle prime comunità cristiane citate negli Atti degli Apostoli, lasciando ai soci la scelta di che cosa significhi "mettere tutto in comune" (At 2,44 e At 4,32)
- ❖ favorire percorsi di integrazione dei bambini nella vita della Parrocchia di appartenenza, nella scuola e nella vita sociale;
- ❖ promuovere l'educazione dei figli perché crescano come buoni cristiani ed onesti cittadini secondo il carisma di D. Bosco
- ❖ intervenire nella vita della Parrocchia di appartenenza per promuovere la famiglia come centro e punto ispiratore di tutta la pastorale della Parrocchia stessa;
- ❖ promuovere il rispetto della vita umana attraverso attività culturali, sostegni umanitari, apporti socio-economici, attività di solidarietà sociale;
- ❖ sostenere persone e famiglie che sono svantaggiate in ragione di condizioni economiche psichiche fisiche sociali;
- ❖ promuovere la formazione dei fidanzati che si avvicinano alla costruzione di una famiglia;
- ❖ promuovere corsi sui metodi naturali di regolazione della fertilità;
- ❖ favorire l'integrazione in Parrocchia dei neo-sposi;
- ❖ salvaguardare i valori della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" da tutti i fattori che spingono verso la sua disgregazione;
- ❖ offrire un servizio gratuito di promozione, formazione e consulenza alla persona, alla coppia e alla famiglia secondo le finalità indicate nell'esortazione apostolica "Familiaris Consortio" (22 novembre 1981);
- ❖ promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- ❖ stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della comunità sociale;
- ❖ intervenire presso le autorità competenti per proporre adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano i diritti della famiglia.

Tali scopi vengono perseguiti attraverso le prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 5-IDENTITÀ

"Il Vino di Cana" è un'associazione a carattere ecclesiale; si ispira ai valori del Magistero della Chiesa nel rispetto dei valori espressi dalla Costituzione italiana e dalle Dichiarazioni dei diritti dell'uomo, del fanciullo e della famiglia.

È fissato il divieto per l'associazione di svolgere attività estranee agli scopi previsti salvo quelle ad essi connesse.

Art 6 - STRUTTURA

È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per approvazione e modifica dello Statuto, di Regolamento e per nomina degli organi elettivi.

"Il Vino di Cana" è un ente non commerciale e senza scopo di lucro» con divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art 7-ESCLUSIONE

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per;

- ❖ morte;
- ❖ recesso a seguito di dimissioni presentate per iscritto e aventi effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- ❖ per espulsione su delibera del Consiglio Direttivo quando danneggia materialmente o moralmente l'Associazione, fomenta dissidi o disordini tra i Soci, viola le norme statutarie.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri. Non sussiste rimborso alla quota versata.

Art. 8 - ORGANI DIRETTIVI

Gli organi direttivi dell'Associazione "Il Vino di Cana" sono;

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno o, in via straordinaria, ogni volta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci.

Essa è composta dai Soci regolarmente iscritti.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno dieci giorni prima della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea decide per maggioranza dei soci, in seconda convocazione decide per maggioranza dei presenti. È previsto il voto per delega con il vincolo che ogni socio non può rappresentare più di tre associati.

L'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri nel numero di tre effettivi e di due supplenti.

L'Assemblea approva, a norma di legge, il conto consuntivo e quello preventivo dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi e i lasciti ricevuti. Approva le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione con il "quorum" stabilito dagli artt. 20 e 21 del Codice Civile.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, designati dall'Assemblea, i quali formano il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede anche ad eleggere, contestualmente al direttivo, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Nelle votazioni le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo definisce il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea; coordina le attività attraverso la segreteria; adotta il Regolamento per attuare le clausole statutarie e

per disciplinare quanto non espressamente sancito dal presente Statuto.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i Consiglieri.

Art. 11-IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento il Presidente dell'Associazione può essere sostituito in tutto dal Vicepresidente.

Al termine del mandato, il Presidente uscente mantiene l'incarico di Presidente consigliere onde, favorire lo sviluppo associativo, fino all'insediamento del successivo Presidente.

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione a seguito di una delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre a successiva ratifica dell'Assemblea.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e provvede in tale occasione alla nomina del proprio Presidente; controlla l'andamento della gestione economica, finanziaria e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile; esprime il proprio parere relativo al rendiconto consuntivo con una relazione scritta; si riunisce periodicamente per lo svolgimento dei propri compiti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti partecipano, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio Direttivo per le materie di loro competenza.

Art 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e provvede in tale occasione alla nomina del proprio Presidente; interviene per dirimere le controversie sorte nell'ambito degli Organismi istituzionali su ricorso degli stessi; decide, inappellabilmente, a seguito di ricorso dei Soci, sul rifiuto di iscrizione e sull'esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo,

Il ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dei Soci deve essere presentato entro quindici giorni dalla data della comunicazione ufficiale di esclusione o di rifiuto di iscrizione;

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di intervenire in ordine all'interpretazione del presente Statuto su sollecitazione dei Soci.

I membri del Collegio dei Probiviri, con diritto di parola, presenziano alle sedute del Consiglio Direttivo quando si tratta di materia di propria competenza.

Art. 14 - FINANZIAMENTO

L'Associazione provvede al proprio finanziamento:

- ❖ con le quote associative ed i contributi volontari offerti dai Soci;
- ❖ con contributi di privati e di Enti morali;
- ❖ con contributi dello Stato e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
- ❖ con contributi di Organismi internazionali;
- ❖ con donazioni e lasciti testamentari;
- ❖ con rimborsi derivanti da convenzioni;
- ❖ con entrate derivanti da attività svolte dall'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di reimpiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali o quelle ad esse connesse.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia

Art 15 - SCIoglimento

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 ultimo comma c.c.

In caso di scioglimento o comunque di cessazione di attività, i beni residui soddisfatto ogni debito, saranno devoluti ad organizzazioni di volontariato di analoga ispirazione culturale operanti in favore della famiglia.

Art 16 - CAMBIO DENOMINAZIONE O SEDE

La deliberazione di cambio della denominazione o della sede dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea può anche deliberare a maggioranza assoluta, l'apertura di sedi secondarie

Art 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato del 11/08/91 n. 266.